

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

Seduta n. 249

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 MARZO 2005

Presidenza del presidente PONTONE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole

– Petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2717. Assorbimento del disegno di legge n. 1840 e della petizione n. 272)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
CHIUSOLI (DS-U)	3
COVIELLO (Mar-DL-U)	3
* D'IPPOLITO (FI)	4
MUGNAI (AN)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole

– Petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2717. Assorbimento del disegno di legge n. 1840 e della petizione n. 272)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2717 e 1840 e della petizione n. 272 ad essi attinente, sospesa nella seduta del 9 marzo scorso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano a replicare. Avverto che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2717, già assunto dalla Commissione come testo base.

Passiamo quindi all'esame degli articoli di tale disegno di legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Mar-DL-U sul disegno di legge in esame.

Con le audizioni informali svolte dalla Commissione – che sono risultate preziose – abbiamo registrato il consenso generale del mondo dei consumatori e abbiamo avuto la netta consapevolezza della necessità di accelerare i tempi. Abbiamo, quindi, voluto contribuire in questo senso evitando di presentare emendamenti, che sarebbero stati secondari, e lasciando integro il testo del provvedimento.

CHIUSOLI (*DS-U*). Signor Presidente, il provvedimento in esame è stato lungamente atteso dagli operatori del settore, dall'opinione pubblica

e dai consumatori in generale, perché contribuisce a dare un quadro di certezze su una materia molto delicata e di grande valore, anche morale (per usare un termine normalmente desueto nelle Aule parlamentari).

Per questo motivo, a nome del Gruppo DS-U, preannuncio un convinto voto favorevole sul disegno di legge in esame.

* D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, sottolineo che l'ampia convergenza sul provvedimento in esame dà la misura della sua stessa qualità. Si tratta, infatti, di un disegno di legge che – come è stato evidenziato – rappresenta un punto di arrivo rispetto ad aspettative da lungo tempo espresse e finalmente oggi soddisfatte.

Esprimo apprezzamento per il lavoro compiuto in Commissione con un'ampia collaborazione tra maggioranza ed opposizione. Quindi, manifestando soddisfazione, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, credo che la convergenza di giudizi positivi sul provvedimento che ci accingiamo a votare sia la migliore prova della qualità del lavoro svolto e del risultato che tale lavoro ha prodotto. Infatti, si incide su una materia particolarmente delicata apportando chiarezza a vantaggio di tutti i consumatori.

Questo è il motivo per cui il Gruppo di Alleanza nazionale esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2717 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1840 e si intende esaurito anche l'esame della petizione n. 272.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2717

d'iniziativa Dei Deputati Giulietti, Adduce, Amici, Angioni, Annunziata, Battaglia, Bielli, Bellini, Benvenuto, Boato, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Buglio, Buontempo, Calzolaio, Camo, Capitelli, Carbonella, Carboni, Cardinale, Carli, Cazzaro, Cennamo, Cento, Chiti, Cima, Crisci, Cusumano, Dameri, Damiani, De Simone Alberta, Diana, Di Serio D'antona, Duca, Fassino, Fioroni, Folena, Franceschini, Franci, Fumagalli, Gambini, Giachetti, Giacco, Grandi, Grillini, Loddo Santino Adamo, Loddo Tonino, Lucidi, Lumia, Innocenti, Maccanico, Maggi, Magnolfi, Maran, Mariani Paola, Mariani Raffaella, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzoni, Mazzuca, Meduri, Melandri, Merlo, Milana, Milanese, Molinari, Montecchi, Nigra, Oliverio, Ostillio, Pasetto, Perrotta, Petrella, Pezzella, Pinotti, Pisapia, Pistone, Preda, Quartiani, Ramponi, Reduzzi, Rivolta, Rizzo, Rocchi, Rodeghiero, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Rusconi, Ruzzante, Sandi, Sasso, Sciacca, Siniscalchi, Tanoni, Tidei, Tocci, Trupia, Vendola, Vernetti, Zanella e Zanotti

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione

ARTICOLI

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;

e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità».

Art. 2.

1. La lettera p) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

